

COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Competenze

Articolo 3 – Responsabilità

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

FERETRI

Articolo 6 - Deposizione della salma nel feretro

Articolo 7 - Verifica e chiusura feretri

Articolo 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

Articolo 9 - Verifica feretri per cambio sepoltura o traslazione

Articolo 10 - Verifica feretri per accoglimento salma da altro Comune

Articolo 11 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 - Modalità di trasporto e percorso

Articolo 14 - Esercizio di trasporto funebre

Articolo 15 - Trasporti per indigenti ed incidentati

Articolo 16 - Trasporti particolari

Articolo 17 - Orario dei trasporti

Articolo 18 - Norme generali per i trasporti

Articolo 19 - Riti religiosi

Articolo 20 - Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 21 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 24 - Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 25 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 26 - Elenco cimiteri

Articolo 27 - Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 28 - Ammissione nel cimitero – Diritto alla sepoltura

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 29 - Disposizioni generali

Articolo 30 - Planimetrie cimiteriali

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 31 - Inumazione

Articolo 32 - Cippo

Articolo 33 - Lapidi e copri tomba

Articolo 34 - Tumulazione

Articolo 35 - Deposito provvisorio

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 - Esumazioni ordinarie

Articolo 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 38 - Esumazioni straordinarie

Articolo 39 - Estumulazioni ordinarie

Articolo 40 - Estumulazioni straordinarie

Articolo 41 - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 42 - Raccolta delle ossa

Articolo 43 - Verbalizzazione

Articolo 44 - Disponibilità dei materiali

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 45 - Cremazione

Articolo 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 47 - Urne cinerarie

Articolo 48 - Tumulazione delle ceneri

Articolo 49 - Affidamento delle ceneri

Articolo 50 - Luogo di conservazione delle ceneri

Articolo 51 - Dispersione delle ceneri

Articolo 52 - Modalità di dispersione delle ceneri

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 53 - Orario

Articolo 54 - Divieti d'ingresso

Articolo 55 - Divieti speciali

Articolo 56 - Riti funebri
Articolo 57 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Articolo 58 - Fiori e piante ornamentali
Articolo 59 - Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 60 - Sepulture private
Articolo 61 - Durata delle concessioni
Articolo 62 - Modalità di concessione
Articolo 63 - Modalità di pagamento del canone
Articolo 64 - Uso delle sepolture private
Articolo 65 - Manutenzione
Articolo 66 - Costruzione dell'opera

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 67 - Divisione - Subentri
Articolo 68 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 69 - Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 70 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 71 - Rinuncia

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 72 - Revoca
Articolo 73 - Decadenza
Articolo 74 - Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 - Accesso al cimitero
Articolo 76 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 77 - Modalità di presentazione dei progetti
Articolo 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 79 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 80 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 81 - Orario di lavoro
Articolo 82 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 83 - Vigilanza
Articolo 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 85 - Funzioni - Licenza

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 86 - Mappa
Articolo 87 - Annotazioni in archivio
Articolo 88 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 91 - Tariffe
Articolo 92 - Rimandi
Articolo 93 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune che comprendono la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero e lo svolgimento dei servizi cimiteriali in generale, sono esercitate dal Responsabile di Servizio che sovrintende la gestione ed emana i provvedimenti relativi, nel rispetto delle vigenti leggi e del presente regolamento.

Articolo 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e furti o danni alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio anche con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4 - servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme individuate dal successivo art. 15/1;
 - b) il trasporto funebre nell'ambito del Comune per gli indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che, tenuti, se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel proseguo. La gratuità comprende:
 - a) la fornitura del feretro;
 - c) il trasporto della salma dal luogo di decesso al campo di inumazione ed eventualmente lo svolgimento del rito previsto dalla confessione religiosa professata dal defunto;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 affinché possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
3. E' inoltre tenuta a disposizione copia del presente regolamento presso l'ufficio distaccato del cimitero.

CAPO II

FERETRI

Articolo 6 - deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 7 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico da questi delegato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 8.
3. Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere confacenti ai diversi tipi di sepoltura oltre che in rapporto alla distanza del trasporto funebre ovvero:
 - a) per le inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati previ gli adempimenti, se del caso, previsti al successivo punto 2);
- Nella inumazione l'impiego, nel feretro, di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

b) per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., per il trasferimento all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per il trasporto, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 9 - Verifica feretri per cambio sepoltura o traslazione

1. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato da parte del Dirigente del Servizio d Igiene Pubblica della ASL lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o personale tecnico da questi delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e/o piombo con spessore non inferiore a mm 1,60.

Articolo 10 - Verifica feretri per accoglimento salma da altro comune

1. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui all'articolo precedente, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione anche mediante asportazione temporanea del coperchio.

Articolo 11- Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali secondo i criteri dettati dal vigente Regolamento comunale per gli interventi socio - assistenziali.

Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, riportante in modo inalterabile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione dei dati noti o in fase di accertamento della salma.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) indicante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione cioè al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 - Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le onoranze, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare tale rito, il proseguimento fino al cimitero per il seppellimento o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Il seppellimento viene eseguito in conformità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, ad esempio meteorologici, nel qual caso la salma è depositata presso il deposito provvisorio, (loculo provvisorio) con l'impegno a provvedere a degna sepoltura prima possibile.
3. Nei casi speciali in cui si prevede concorso assai numeroso di persone, verranno presi accordi dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 14 - Esercizio di trasporto funebre

1. Ai trasporti funebri provvedono, di norma, le ditte di onoranze funebri scelte direttamente dai cittadini.

2. Le ditte esercenti servizi di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione di P.S.

Articolo 15 - Trasporti per indigenti ed incidentati

1. Alla organizzazione dei trasporti funebri ed agli oneri economici per le salme delle persone indigenti, così come individuati ai sensi dell'art. 11 c.2, degli incidentati provvede l'Amministrazione.
2. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Articolo 16 - Trasporti particolari

1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente dei militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 17 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri possono essere effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano in funzione delle necessità.

Articolo 18 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti funebri si effettuano in conformità a quanto previsto dagli art. da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli ulteriori documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio dello Stato Civile.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Articolo 19- Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 20 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Se la salma non è nella propria abitazione (ma presso ospedale, istituto, albergo) il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego di mezzi aventi le caratteristiche di cui agli artt. compresi al Capo IV del DPR 285/1990.

Articolo 21 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure di profilassi igienico sanitarie sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato all'obitorio anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 22 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile di Area con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, espletate le eventuali esequie, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati nel rispetto del D.P.R. 285/1990.

Articolo 24 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è soggetto ad una diversa disciplina a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
2. Il trasporto di salme per e dallo stato "Città del Vaticano" è regolato dalle norme della Convenzione del 28 aprile 1938 tra la santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con regio decreto il 16 giugno 1938 n. 1055.

Articolo 25- Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili; né è necessario l'impiego del doppio feretro e di vettura funebre.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
6. Nell'autorizzazione al trasporto di cui al punto 1) dovrà essere indicato il mezzo di trasporto utilizzato, nonché il nome della persona incaricata dell'incombenza.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 26- Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'ambito del cimitero comunale sito in Via Marconi.

Articolo 27 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 111, 113, e 114 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, esumazione ordinaria, deposizione di ossa e ceneri rispettivamente in ossario e cinerario comune e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 28 - Ammissione nel cimitero – Diritto alla sepoltura

1. Nel cimitero del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la loro residenza;
 - b) o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza inclusi gli iscritti all'anagrafe italiani residenti estero (A.I.R.E.);
 - c) o che pur non risiedendo nel Comune siano nativi di Arenzano o residenti alla nascita;
 - d) o che abbiano risieduto nel Comune per almeno 25 anni, anche se residenti altrove al momento della morte;
 - e) sono parimenti ricevute le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune poiché avevano dichiarato la dimora abituale in case di riposo di altri Comuni;
 - g) le salme di persone non residenti decedute in altri Comuni, se gli unici parenti di primo grado, in mancanza del coniuge, oppure il coniuge, in mancanza di altri parenti di primo grado, risultino residenti in Arenzano, da almeno dieci anni.
2. Nel cimitero del Comune di Arenzano sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 29 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4. Il Comune determina, per le tombe private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 34.

Articolo 30 - Planimetrie cimiteriali

1. Il Comune provvede alla stesura della planimetria in scala 1: 500 del cimitero esistente sul territorio.
2. La planimetria, ai sensi dell'art. 54 del d.p.r. 285/90 comprende anche le zone di rispetto cimiteriale.
3. La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano state apportate modifiche o ampliamenti al cimitero esistente.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 31 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le salme destinate ai campi di inumazione comuni devono essere sepolte nello stesso giorno del loro ingresso nel cimitero.

Articolo 32 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai familiari del de - cuius, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 33 - Lapidi e copri -tomba

1. E' consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri - tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.
2. L'installazione delle lapidi e dei copri - tomba, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente a coloro che li hanno installati o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 34 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari - cinerari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al TITOLO III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 che riporta testualmente:
 - il loculi possono essere a più piani sovrapposti;
 - ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro;
 - la struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
 - le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kilogrammi/metro quadrato;
 - le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare l'eventuale fuori uscita;
 - i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuori uscita di liquido;
 - la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna;
4. Nei loculi comunali, nelle tombe di famiglia, nelle edicole funerarie private e nelle edicole comunali, in concessione a privati, e' consentita l'immissione di cassette ossario o ceneri di salme a condizione che:
 - venga richiesta l'autorizzazione in carta legale agli uffici comunali competenti;
 - vi sia lo spazio necessario ad ospitare le cassette sopra indicate senza la necessità di modificare lo stato dei luoghi;
 - non si manometta, ne' si apra il feretro ivi tumulato;
 - i resti della salma o le ceneri rientrino nel 3° grado di parentela;
 - la concessione e' subordinata al completo rispetto di quanto previsto ai punti precedenti;
5. Nel caso di immissione di cassette ossario o ceneri, verrà corrisposta al Comune una somma pari al 75% della tariffa in vigore al momento della concessione, riferita ad un ossario con ubicazione uguale a quella del loculo in cui si intende inserire la cassetta ossario, divisa per anni trenta (30) e moltiplicata per gli anni utili ad arrivare alla scadenza della concessione;
6. Nel caso di inumazione di salma in loculo posto in libera vendita a seguito di mancato rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto o per avvenuta retrocessione, dovrà essere corrisposta al Comune una somma pari all'85% della tariffa in vigore al momento della concessione;
7. Le condizioni di cui al precedente punto 4) valgono anche per i loculi perpetui. In questo caso la durata della concessione sarà di anni trenta (30);
8. L'estumulazione di salme da loculi perenni comporterà la trasformazione della concessione in trentennale con decorrenza dalla data di estumulazione. In caso di perfetta mineralizzazione dei resti ivi contenuti potrà procedersi alla loro raccolta in idonea cassetta ed alla loro ricollocazione nel loculo. In tal caso il loculo potrà essere utilizzato dagli aventi diritto per la tumulazione di altra salma con concessione trentennale. La necessità di inumazione della salma nel campo degli indecomposti comporterà la retrocessione del loculo al Comune.

Articolo 35 - Deposito provvisorio

1. Su richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - nelle more della costruzione di sepolcro privato per un massimo di mesi 18;

- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private per un massimo di mesi 18;
 - sono ammesse ad opera del Responsabile di Area limitate deroghe motivate da situazioni impreviste ed imprevedibili.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
 4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile di Area, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento del canone di concessione o cremata.
 5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/90. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, sono destinate a nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Area con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
5. Qualora alla scadenza del termine decennale si accerti che l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri si dovrà prolungare l'inumazione per ulteriori cinque anni nel campo degli indecomposti.
6. Tutte le operazioni che si eseguono durante le esumazioni, compresa la riduzione dei resti, devono sempre osservare le comuni norme etiche e comportamentali di rispetto della pietas.
7. Non possono essere eseguite esumazioni nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Articolo 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'Area cimiteriale curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. I familiari dei defunti che desiderassero essere informati della data di esumazione devono comunicare all'ufficio cimiteriale, in forma scritta, indirizzo e recapito telefonico
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è comunicata con preventiva pubblicazione di apposito avviso che verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Arenzano, nell'ambito cimiteriale e sul sito informatico del Comune.

Articolo 38 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. In caso di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio cimiteriale.
6. Non è comunque consentita l'esumazione straordinaria di salme per trasferimento in altra fossa in quanto sarebbe alterato l'ordine di inumazione.
7. Durante le operazioni di esumazioni straordinarie la parte del cimitero interessata sarà chiusa al pubblico.

Articolo 39 - Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
2. Entro il mese di Ottobre di ogni anno il Responsabile di Area cura la stesura delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
3. Tale elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, nell'ambito cimiteriale e sul sito informatico del Comune per tutto l'anno successivo.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, secondo la volontà della famiglia può essere avviato per l'inumazione in campo comune degli indecomposti o avviato alla cremazione.
5. Il tempo di permanenza nel campo degli indecomposti è di cinque anni.
6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

Articolo 40 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

1. a richiesta dei familiari interessati, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in ogni mese dell'anno può essere autorizzata l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o per essere cremati;
2. su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 41 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono effettuate alla presenza dell'incaricato del servizio cimiteriale, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

Articolo 42- Raccolta delle ossa

1. I resti mortali, individuati a norma dalla circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie vengono depositati nell'ossario comune.
2. I resti mortali sono altresì raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Articolo 43 – Verbalizzazione

1. Si applicano alle esumazioni straordinarie ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie le disposizioni previste relative alla redazione del verbale delle operazioni eseguite.

Articolo 44 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non vengono reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni seguenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto è consentito il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copri - tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla o nella sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 45- Cremazione

1. Il Comune, per procedere alla cremazione di salme o resti mortali, nei casi in cui la tariffa debba essere pagata dall'Ente si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. In caso di blocco o cattivo funzionamento di tale impianto si provvederà a prendere accordi con altri impianti autorizzati.

Articolo 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di richiesta corredata di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o

sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, ai sensi della Legge 130/2011.

La richiesta depositata agli atti comunali, sarà oggetto di accertamento dell'identità dei richiedenti nei modi di legge.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto.
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune ove e' avvenuto il decesso o di residenza.
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o persona interdetta.
3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario e' tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei familiari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, da apposito avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1).
6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune e' autorizzata dal Comune sul cui territorio e' ubicato il cimitero.
7. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi della Legge 130/2011.

Articolo 47 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente biodegradabile o non biodegradabile a seconda del tipo di sepoltura prescelto.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita, di morte e di cremazione.
3. Ove non sussistano motivi ostativi derivanti da vincoli imposti dall'Autorità Giudiziaria, l'urna contenente le ceneri del defunto, nel rispetto della volontà espressa dallo stesso, può essere alternativamente: tumulata, interrata nel cimitero, affidata a soggetto che se ne assume la responsabilità. Le ceneri possono, inoltre, essere disperse nei luoghi consentiti dal presente regolamento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conservate nel cinerario comune.

Articolo 48 - Tumulazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere tumulate, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nelle cellette-ossario disponibili nel cimitero comunale di destinazione, in tombe private o tumulate anche in un loculo unitamente a salma di altro familiare.
2. Le ceneri possono, altresì, essere interrate in apposita area del cimitero in urna non biodegradabile.

Articolo 49 - Affidamento delle ceneri

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) dichiarazione resa dai familiari in merito alla volontà espressa in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione liberamente scelta dal defunto.
3. Non è ammesso l'esercizio dell'affidamento a più soggetti, ma deve essere indicato un solo ed unico affidatario.
4. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire l'urna.
5. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo e le modalità di conservazione dell'urna sigillata ;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
 - e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.
6. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dal Comune di decesso o di tumulazione delle ceneri.
7. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri in altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
8. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
9. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi della L.R. 24/2007.
10. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al Comune che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla conservazione nel cinerario comune.
11. E' istituito il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti e le dispersioni delle ceneri .

12. Di ogni affidamento e di ogni dispersione deve essere redatto apposito verbale in triplice copia di cui una conservata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune dove è avvenuto il decesso, una da chi prende in consegna l'urna e la terza deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.
In tale verbale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna.
13. In caso di rinuncia dell'affidatario all'affidamento dell'urna il Comune accetta la restituzione della stessa e provvede alla conservazione delle ceneri nel cinerario comune.

Articolo 50 - Luogo di conservazione delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al Comune di residenza, può detenerla anche nel proprio domicilio, purché il domicilio si trovi nei limiti del territorio comunale.
2. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede all'aggiornamento del verbale di affidamento.
3. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere un luogo chiuso, specificamente indicato nella richiesta, e deve avere le normali e necessarie garanzie contro il rischio di ogni profanazione o trafugamento.
4. L'affidatario è obbligato ad attivare le precauzioni e le misure di sicurezza per garantire l'urna da profanazione o trafugamento.
5. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, gli stessi possono provvedere alla tumulazione in loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 2007.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del DPR 10.9.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c. ovvero in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ad altra persona.
8. Il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e sulle modalità di conservazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare, o dall'affidatario.
9. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Articolo 51 - Dispersione delle ceneri

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita come segue:
 - a) disposizione testamentaria;

- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
 - c) dichiarazione resa dai familiari in merito alla volontà espressa in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata sia indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - a) coniuge;
 - b) figli;
 - c) altri familiari aventi diritto;
 - d) esecutore testamentario;
 - e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
 3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
 4. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre alla prescritta autorizzazione del Comune di decesso occorre il nulla osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione .
 5. La dispersione autorizzata dal Comune di Arenzano può avvenire esclusivamente nel territorio del Comune. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro comune della Regione Liguria, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione. La dispersione può essere autorizzata anche in Comune non appartenente alla Regione Liguria purché la Regione di appartenenza del comune di dispersione lo consenta e venga prodotto il nulla osta del Comune di dispersione.
 6. E' autorizzata la traslazione delle ceneri al Comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale.
 7. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione. In caso di dispersione in mare deve anche presentare eventuali supporti cartografici e/o fotografici ed assicurare il rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dalla Capitanerie di Porto competente; in caso di dispersione in aree private, deve consegnare dichiarazione scritta di assenso del proprietario ed in caso di dispersione su aree demaniali apposita autorizzazione.
 8. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo e' scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi 90 (Novanta) giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
 9. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta, secondo le modalità del presente articolo.

Articolo 52 - Modalità di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione

nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione.

2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o l'interramento dell'urna per dispersione lenta delle ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
3. Nel territorio del Comune di Arenzano la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) interramento in urna biodegradabile in area cimiteriale dedicata;
 - b) in mare, per affondamento, ad oltre 300 (Trecento) metri dalla costa, dalla riva o dal porto più vicino; durante la stagione balneare tale limite viene aumentato a 1000 (Mille) metri in zone libere da natanti e manufatti e, comunque, sempre nel rispetto delle norme e delle prescrizioni della Capitaneria di Porto, dandone congruo preavviso alla stessa. La dispersione delle ceneri in mare non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;
 - c) in aree private all'aperto con il consenso scritto dei proprietari, senza finalità di lucro;
 - d) in aree naturali demaniali o soggette a particolari forme di tutela, con le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.
4. E' vietata, la dispersione in tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo destinate al consumo umano. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada).
5. La dispersione delle ceneri in aree private all'aperto, in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 (Cinquanta) metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 (Cinquanta) metri dal perimetro di demarcazione di strada regolarmente percorribili.
6. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 53 – Orario

1. Il cimitero e' aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio sulla base dei criteri generali indicati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. In concomitanza delle festività per la ricorrenza dei defunti sarà sospeso qualsiasi tipo di lavoro interno al cimitero a partire dal 20/10 al 4/11.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 54 - Divieti d'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo i non vedenti purché accompagnati anche da altra persona;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la destinazione del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

- d) introdurre animali di qualsiasi razza;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari accedendo al cimitero con veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 55 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, manufatti, e scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in particolare con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie se non per fini istituzionali o di polizia cimiteriale;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) depositare alimenti di vario genere per animali di qualsiasi razza;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debite autorizzazioni.
3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il rispetto dei morti, o pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se necessario fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 56 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando di Polizia Locale.

Articolo 57 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe, sui loculi, sugli ossari e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, il colore e i materiali idonei in relazione al carattere del cimitero.

2. I portafiori ed i portalumi non potranno superare l'altezza di 30 cm e la sporgenza di 16 cm per i loculi e l'altezza di cm 16 e la sporgenza di cm 14 per gli ossari
3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 in contrasto con le tipologie presenti nel cimitero verranno rimosse, previa diffida del concessionario a provvedere entro 15 giorni.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può, altresì, contenere rituali espressioni brevi.
5. Le epigrafi devono essere compilate preferibilmente in lingua italiana, ma sono permesse citazioni in altre lingue.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte in contrasto con il presente regolamento o che offendano il buon gusto, o nelle quali figurino errori di scrittura.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 58 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, verranno rimossi o sradicati e successivamente distrutti.
2. E' vietato piantumare piante di qualsiasi tipo ed essenze nei campi comuni di inumazione;
3. E' consentita, previa autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale e dell'Ufficio Ambiente, la piantumazione di piante nell'ambito delle aree concesse per la costruzione delle tombe private.

Articolo 59 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, o quant'altro ritenuti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Verrà disposto il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi altrui in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Arenzano per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 60 - Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, secondo disponibilità.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali: loculi, ossari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. Non può essere concessa più di un'area per famiglia.

Articolo 61 - Durata delle concessioni – Valore dei loculi ed ossari

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe e ossari realizzati da privati oppure dal Comune;
 - b) in 30 anni per gli ossari e le urne cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della determinazione di assegnazione;
4. La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza solo per periodi ventennali con un massimo di anni sessanta;
5. I loculi doppi possono essere dati in concessione anche a persone viventi purché all'atto della richiesta vi sia almeno una salma da sistemare immediatamente. In questo caso, comunque, la concessione decorrerà dal giorno che la prima salma occuperà il loculo;

6. Sino a quando esistano, in un determinato blocco o lotto, i loculi da dare in concessione, nessun richiedente può rifiutare la concessione dei medesimi adducendo a pretesto che desidera attendere la costruzione di nuovi loculi. In caso di rifiuto della concessione il Comune non concederà il deposito provvisorio e la salma, previo preavviso, sarà inumata d'ufficio in campo comune. Le salme che saranno inumate d'ufficio in campo comune non potranno essere esumate prima del decimo anno a far data dell'avvenuta inumazione, senza tenere conto del periodo di tumulazione in loculi provvisori.
7. Gli ossari non potranno essere dati in concessione se non dopo che sia avvenuta l'esumazione della salma e/o dopo che sia avvenuta la cremazione.
8. Non ammesso il trasferimento della concessione di tombe, ossari e urne cinerarie comunali e private tra privati. La violazione di detta norma comporta automaticamente la decadenza della concessione ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
9. E' possibile la retrocessione dei loculi e degli ossari nei seguenti casi:
 - d) quando la salma viene trasferita in una tomba di famiglia, in edicola privata in concessione;
 - e) quando la salma viene trasferita in un cimitero di un altro comune;
 - f) quando la salma viene trasferita in un altro loculo allo scopo di riunire salme legate da parentela rientrante nel 3° grado;
10. Nei casi di retrocessione di loculi, ossari o urne cinerarie, qualsiasi sia la causa, non sarà corrisposto nessun tipo di rimborso economico e quanto retrocesso rientrerà nelle immediate disponibilità del Comune per essere dato in concessione agli aventi diritto, ai costi ed alle condizioni vigenti al momento della richiesta.
11. La concessione di un loculo può avvenire per la tumulazione di 8 (otto) cassette di resti ossei oppure di una o due cassette di resti ossei, in attesa della tumulazione di cassa con salma. In questo caso, ancorché concesso per delle cassette contenenti resti ossei, al primo ingresso viene pagato il loculo per il suo valore di mercato al momento della concessione, mentre per le altre 7 (sette) cassette dovrà essere corrisposto al Comune, per ogni cassetta, l'importo economico per l'immissione di resti ossei ai costi vigenti al momento della concessione di immissione. La decorrenza della concessione del loculo partirà dal momento dell'ingresso della prima cassetta contenente i resti ossei.
12. La concessione di un ossario può avvenire per la tumulazione di 5 (cinque) cassette contenenti ceneri di defunti o resti ossei. In questo caso, ancorché concesso per delle cassette contenenti delle ceneri, al primo ingresso viene pagato l'ossario per il costo al momento della concessione, mentre per le altre 4 (quattro) cassette dovrà essere corrisposto al Comune, per ogni cassetta, l'importo economico per l'immissione di ceneri ai costi vigenti al momento della concessione di immissione. La decorrenza della concessione dell'ossario partirà dal momento dell'ingresso della prima cassetta contenente le ceneri di defunto o di resti ossei.
13. Per il rinnovo delle concessioni trentennali in scadenza riferite a loculi o ossari dovrà essere corrisposta al Comune una somma pari all'85% della tariffa in vigore al momento del rinnovo della concessione per ogni rinnovo ventennale.
14. Per il rinnovo delle concessioni di loculi novanta novennali o di aree concesse a privati per la realizzazione di loculi e ossari privati, dovrà essere corrisposta al Comune una somma pari all'85% della tariffa vigente al momento del rinnovo della concessione, per ogni loculo o ossario presente nella cappella privata o per ogni loculo novanta novennale, per ogni rinnovo ventennale.

Articolo 62 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri o resti per i loculi e dei resti o ceneri per gli ossari e/o urne cinerarie.
2. Per i loculi, in linea di massima, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola salma indicata nell'atto di concessione, è però consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne

cinerarie in un unico loculo, purché membri della famiglia del concessionario, per la durata della concessione di cui all'art. 61.

All'atto della sepoltura in tombe private il titolare della concessione è tenuto ad esibire la documentazione in suo possesso, attestante la titolarità della concessione o la qualifica di erede.

3. L'assegnazione di loculi e ossari viene effettuata a libera scelta del richiedente nei limiti della disponibilità dei loculi del Comune.
4. E' consentito, previa disponibilità di posti, concedere successivamente un altro loculo o ossario da destinare alla traslazione della salma o dei resti già tumulati, con obbligo di retrocessione al Comune del loculo o ossario dal quale si estumula. La durata della concessione si computa come residuale di quella dalla quale si estumula.
Oltre alle spese di stipula del nuovo contratto di estumulazione straordinaria, ripristino della lapide e tumulazione, qualora la traslazione implichi una variazione di fila, il concessionario dovrà versare la differenza di tariffa.
Al richiedente non e' riconosciuto nessun rimborso sul valore del loculo e/o dell'ossario retrocesso.
Il loculo e/o l'ossario rientrano immediatamente nelle disponibilità del Comune di Arenzano.
- 5) E' consentito concedere una celletta ossario a persona residente, che abbia compiuto almeno settantanni, nel caso in cui la stessa non abbia parenti di primo grado.
6. E' sempre consentita l'estumulazione per traslare la salma o i resti mortali in una tomba di famiglia o in altro loculo allo scopo di riunire più salme o cimitero di altro comune.
Al richiedente non e' riconosciuto nessun rimborso sul valore del loculo e/o dell'ossario retrocesso.
Il loculo e/o l'ossario rientrano immediatamente nelle disponibilità del Comune.
7. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. Le concessioni non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 63 - Modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone di concessione di area, loculo o ossario deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta assegnazione del loculo o ossario o di assegnazione dell'area e deve avvenire in un'unica soluzione.
2. L'eventuale rateizzazione del pagamento può essere concessa solo per i loculi e gli ossari dal Responsabile di Area a fronte di motivata richiesta, tenuto conto di particolari e disagiate condizioni economiche della famiglia del de cuius.
3. In ogni caso la rateizzazione non può superare i dodici mesi.
4. La rateizzazione è esclusa per il pagamento della tariffa delle aree.

Articolo 64 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
3. Il diritto alla tumulazione per i collaterali e gli affini deve essere comprovato da dichiarazione scritta del concessionario.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. La salma o i resti mortali che il concessionario dichiara di accogliere nel proprio sepolcro, s'intendono tumulati a titolo definitivo soprattutto se non appartenenti a persone aventi i requisiti per l'ammissione nei cimiteri comunali, non potranno infatti avere diritto ad essere traslati in altro manufatto del Comune o inumati.
6. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 65 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate necessarie per motivi di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza di tali obblighi il Comune, previa diffida ad adempiere in un termine non superiore a quindici giorni, potrà disporre se del caso la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme con collocazione in loculo provvisorio. In questo caso tutte le spese saranno addebitate ai concessionari ed in loro assenza ai discendenti in linea retta fino al 3° grado.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria ed il Comune a quella straordinaria dei manufatti.
4. Sono da considerare sottoposte a manutenzione ordinaria:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 66 - Costruzione di sepolture

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal regolamento edilizio ed alla esecuzione delle relative opere.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 67 - Divisione – subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 64, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione in favore degli

aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. La durata della concessione viene in ogni caso computata dall'atto di assegnazione dell'area o in assenza da data certa cui risalire per verificare la decorrenza della durata.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 64, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura in campo di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 68 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. E' facoltà del Comune accettare da parte dei titolari di concessioni cimiteriali o degli aventi causa la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso si applicheranno i dispositivi di cui all'art. 61, comma 10).

Articolo 69 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma per concessioni della durata di 99 anni:
 - per utilizzi contenuti nei primi 50 anni il rimborso del 50% del costo dell'area versato al Comune al momento della concessione;
 - per utilizzi di durata superiore nessun rimborso e' dovuto.

Articolo 70 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare senza esborso la rinuncia alle concessioni di aree parzialmente o totalmente edificate, salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa nel termine indicato nel Permesso a costruire;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Articolo 71 – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione cimiteriale, ai sensi degli articoli precedenti, sia essa perpetua che a tempo determinato non può, in nessun caso, essere sottoposta a vincoli o condizioni.
2. I concessionari che hanno rinunciato secondo le ipotesi precedenti sono tenuti a loro cura e spese alla traslazione altrove delle salme o dei resti mortali dei soggetti eventualmente inumati o tumulati.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 72 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione richiedere la disponibilità di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eccedente i 99 anni della concessione revocata, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico di quest'ultima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare preventivamente notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune e nell'ambito del cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Per urgenti necessità tale termine potrà essere ridotto a 30giorni.

Articolo 73 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la tomba privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'ambito del cimitero comunale per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, viene effettuata in base ad accertamento dei relativi presupposti e le salme collocate, ove possibile, in ossario comune o nel campo degli indecomposti.
5. La decadenza non dà diritto ad alcun rimborso del costo della concessione.

Articolo 74 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, salvo parere dell'autorità sanitaria per quelli a suo tempo tumulati insieme al feretro.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, ove possibile, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con addebito di tutte le spese ai concessionari ed in loro assenza ai discendenti in linea retta fino al 3° grado.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono essere iscritti alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare ed avere stipulato una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo;
5. L'accesso all'interno del cimitero ai veicoli dell'impresa e' concesso solo per il tempo strettamente necessario al carico o scarico delle attrezzature e/o dei materiali eccetto durante le celebrazioni dei funerali.

Articolo 76 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio Edilizia Privata del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con le modalità di cui al 1° comma.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Ai concessionari di sepoltura privata è consentito collocare lapidi, ricordi, e similari purché idonei in relazione al luogo e preventivamente autorizzati dal Responsabile di Area competente del cimitero.

Articolo 77 - Modalità di presentazione dei progetti

1. Le domande per l'edificazione di sepolture private, su aree avute in concessione devono essere redatte su carta resa legale e firmate dall'intestatario o da tutti gli intestatari della concessione cimiteriale secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 78 - Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari di tombe private ed il direttore dei lavori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. E' fatto obbligo depositare agli atti comunali una polizza RCT a garanzia di copertura assicurativa per danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione delle opere.
2. E' richiesto il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia.
3. E' fatto obbligo al concessionario richiedere un'utenza di cantiere all'ENEL ed un allaccio di cantiere alla Società che gestisce l'acquedotto.
4. E' fatto obbligo al concessionario depositare agli atti comunali una cauzione il cui ammontare sarà valutato in relazione all'intervento da realizzarsi ed alle aree pubbliche interessate.

Articolo 79 - Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, salvo per il tempo necessario all'esecuzione delle opere e previo pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 80 - Introduzione e deposito di materiali

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce.

Articolo 81 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura al pubblico del cimitero, i lavori devono però essere sospesi durante lo svolgimento di riti funebri.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che dovranno essere approvate dal Responsabile di Area competente.

Articolo 82 - Sospensione dei lavori in occasione delle festività pasquali , della commemorazione dei defunti e delle festività natalizie

1. In occasione delle festività Pasquali, della Commemorazione dei Defunti e delle festività Natalizie l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali sono sospese rispettivamente :
 - dal decimo giorno precedente le festività Pasquali al quinto giorno successivo le medesime di ogni anno;
 - dal 20 (Venti) Ottobre al 4 (Quattro) Novembre di ogni anno;
 - dal 15 (Quindici) Dicembre al 10 (Dieci) Gennaio di ogni anno.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nei periodi indicati.

Articolo 83 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale e dell'Edilizia Privata, ciascuno per la propria competenza, vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Ufficio comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) ad indossare obbligatoriamente la divisa di servizio;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 85 - Funzioni – licenza

1. Le imprese fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza, devono essere munite delle prescritte autorizzazioni commerciali, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 86 – Mappa

1. Presso l'ufficio cimiteriale e' tenuto l'archivio cartaceo ed informatico delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, e delle concessioni e dei concessionari.
2. L'archivio è documento probatorio.

Articolo 87 - Annotazioni in archivio

2. L'archivio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità dei defunti;
 - b) generalità del concessionario o dei concessionari di tombe, sepolture o ossari;
 - c) estremi del titolo costitutivo;
 - d) durata ed il numero di reversale cui si riferisce la concessione;
 - e) durata della concessione cimiteriale.

Articolo 88 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito a cura del servizio cimiteriale lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. L'ufficio cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di Ottobre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, ad eccezione del solo termine di durata delle medesime.

Articolo 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso

sulla concessione. Alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 35, comma 8) del presente regolamento.

Articolo 91 – Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali sono determinate annualmente, dalla Giunta Comunale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 92 – Rimandi

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 Settembre 1990, n. 285 e delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 e successive modificazioni e/o integrazioni nonché il D.P.R. 396/2000, “Regolamento recante la disciplina dello stato civile”.

Dalla entrata in vigore del presente regolamento e' abrogata ogni diversa disposizione comunale in merito o con lo stesso contrastante.

Articolo 93 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.